



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XV LEGISLATURA

ANNO 2014

DISEGNO DI LEGGE 29 settembre 2014, n. 46

Integrazioni della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 in materia di carte dei servizi e di servizi a favore dei minori

D'iniziativa dei consiglieri **Maurizio Fugatti, Claudio Civettini** (Lega Nord Trentino) e **Filippo Degasperi** (MoVimento 5 stelle)

Presentato il **29 settembre 2014**

Assegnato alla **Quarta Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 29 settembre 2014, n. 46

Integrazioni della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 in materia di carte dei servizi e di servizi a favore dei minori

Art. 1

Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:

"1 bis. Ogni comunità esercita le funzioni che le sono attribuite da questa legge sulla base di una carta dei servizi sociali, pubblicata nel sito internet della comunità e nel Bollettino ufficiale della Regione. La carta dei servizi sociali è approvata entro sei mesi dall'adozione di un atto d'indirizzo da parte della Giunta provinciale, che delibera in materia entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questo comma. L'adozione e l'osservanza della carta dei servizi sociali sono oggetto di valutazione ai sensi del capo IV."

Art. 2

Integrazione dell'articolo 20 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 sono inserite le parole: "I servizi a carattere residenziale rivolti all'accoglienza di minori devono essere organizzati nella forma delle comunità minorili, con le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 34, comma 2 ter."

Art. 3

Integrazioni dell'articolo 34 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'articolo 34 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 sono inserite le parole: ". I servizi a carattere residenziale rivolti all'accoglienza di minori sono organizzati nella forma delle comunità minorili, con le caratteristiche stabilite dal comma 2 ter".

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 34 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente.

"2 ter. Il regolamento di esecuzione, in particolare, stabilisce i requisiti degli edifici in cui sono ospitate le comunità minorili e del personale addetto, indica il contenuto minimo della loro carta dei servizi, disciplina gli obblighi di trasparenza sulle relative attività."

Art. 4

Integrazione dell'articolo 37 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"2 bis. Il regolamento di organizzazione prevede, in ogni caso, la costituzione di un'unità di consulenza multidisciplinare, che esercita funzioni di supporto e di consulenza a favore dei soggetti

cui la legge provinciale attribuisce funzioni connesse all'affidamento dei minori."